



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Direzione Generale per gli Aeroporti, il Trasporto Aereo e i Servizi Satellitari

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, recante Codice della Navigazione e, in particolare l'articolo 746, recante disposizioni sugli aeromobili equiparabili a quelli di Stato;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2011, pubblicata nella Gazzetta ufficiale n. 289 del 13 dicembre 2011, recante la disciplina del trasporto aereo di Stato;

VISTE le previsioni di cui all'articolo 2 comma 3 a) del Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che prevedono che tale regolamento non si applichi *“agli aeromobili e ai loro motori, eliche, parti, equipaggiamenti non installati e dispositivi di controllo remoto impegnati in operazioni militari, doganali, di polizia, di ricerca e salvataggio, di lotta antincendio, di guardia di frontiera e costiera o in attività o servizi analoghi, effettuati sotto il controllo e la responsabilità di uno Stato membro, nell'interesse pubblico da, o per conto di, un organismo investito dei poteri di autorità pubblica, né al personale e alle organizzazioni che partecipano alle attività e ai servizi forniti da tali aeromobili”*;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 della Commissione del 24 maggio 2019, relativo a norme e procedure per l'esercizio di aeromobili senza equipaggio;

VISTO il Regolamento dell'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile (di seguito “ENAC”) UAS-IT del 4 gennaio 2021, che disciplina gli aspetti di competenza dello Stato Membro relativamente a norme e procedure per l'esercizio degli aeromobili senza equipaggio e in particolare l'articolo 3, comma 1, lettera b), in cui si dichiara che tale regolamento ha lo scopo di: *“definire i requisiti applicabili agli UAS privati o di Stato che conducono attività che ricadono nelle previsioni dell'articolo 2 comma 3 a) del Regolamento (UE) 2018/1139 ma per i quali le competenti Amministrazioni dello Stato non abbiano emesso speciali regolamentazioni di cui all'articolo 748 del Codice della Navigazione”*;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/425 della Commissione del 14 marzo 2022, che modifica il suindicato Regolamento di esecuzione (UE) 2019/947;

CONSIDERATO che il Comando Polizia Municipale del Comune di Pisa (a seguire “Polizia municipale di Pisa”) svolge molteplici funzioni di interesse e sicurezza pubblici nelle quali l'impiego degli APR risulta proficuo;

CONSIDERATO che la Polizia municipale di Pisa, Operatore riconosciuto da ENAC con codice n. ITEw6ulGKh e codice EASA n. ITAqaccarlxu45qx , ha in proprietà i seguenti velivoli a pilotaggio remoto:

COSTRUTTORE	Modello	Numero seriale	Identificativo D-FLIGHT
DJI	Mavic 2 Pro/MC	163CJ1DR0A76SC	ITA-8883101
DJI	Mavic 2 Advanced Enterprise /MC	4GCCK6QR0B0P73	ITA-4545836
DJI	Mavic Mini 3 pro/ MC	1581F4XFC2288007EJBJ	ITA-2167164

VISTA la nota prot. n. 150325/2022 del 24 dicembre 2022, acquisita dalla Direzione Generale per gli Aeroporti, il Trasporto Aereo e i Servizi Satellitari con prot. n. 8853 in data 27 dicembre 2022, con la quale la Polizia municipale di Pisa ha inoltrato formale istanza per il riconoscimento di equiparazione ad aeromobili di Stato dei velivoli in uso a pilotaggio remoto di cui alla suindicata tabella, ordinariamente impiegati per lo svolgimento in particolare delle seguenti funzioni:

- attività di polizia giudiziaria, d’iniziativa e delegata dalla Procura della Repubblica, finalizzata all’accertamento e alla repressione di illeciti penali;
- attività di pubblica sicurezza, ai sensi della L. 65/ 86;
- vigilanza sullo stato di manutenzione e conservazione di beni immobili pubblici o di interesse pubblico (strade, edifici, opere pubbliche etc.) e privati, specie in caso di minaccia all’incolumità pubblica o pericolo di crollo, anche in collaborazione con altri Settori del Comune o Enti esterni (Settore Edilizia del Comune, VV.FF, Sovrintendenza, etc);
- attività di fotogrammetria aerea;
- azioni di prevenzione, contrasto e repressione all’abusivismo commerciale;
- azioni di prevenzione, contrasto e repressione di illeciti in materia ambientale;
- attività di soccorso in pubblici e privati infortuni, nonché in caso di calamità e di ricerca di persone scomparse in zone disagiate o mal raggiungibili (per la quale l’utilizzazione degli aeromobili posseduti è particolarmente efficace in ragione della particolare configurazione – “Ricerca e soccorso” – del velivolo stesso);
- rilievo di sinistri stradali, monitoraggio del traffico e dei nodi critici viari;
- attività di prevenzione e contrasto di illeciti in materia di stupefacenti, per l’individuazione e il monitoraggio dei luoghi e dell’attività di spaccio, soprattutto in prossimità di luoghi sensibili quali Istituti Scolastici, Parchi e Giardini Pubblici, aree urbane;
- azioni di prevenzione e contrasto al degrado urbano, anche in funzione di prevenzione e repressione di atti di devianza e criminalità urbana;
- attività di vigilanza sulla sicurezza e integrità del patrimonio pubblico e privato;
- attività di safety e security in occasione di eventi pubblici (v. Circolare Ministro dell’Interno Piantadosi);

ATTESO che la Polizia municipale di Pisa nell’istanza evidenzia:

- di aver istituito, già a far data dal mese di maggio 2022, un nucleo speciale per il perseguimento degli obiettivi istituzionali mediante l’impiego di dispositivi a pilotaggio remoto denominato “*Reparto Volo*”;
- che il personale assegnato a detto “*Reparto Volo*” è in possesso delle abilitazioni al volo previste dalla normativa europea e nazionale e che, in un’ottica di continuo perfezionamento, è costantemente aggiornato e specialmente formato;
- che detto personale ha comunque sviluppato un’esperienza operativa adeguata al corretto e sicuro impiego degli aeromobili a pilotaggio remoto di proprietà della Polizia municipale di Pisa;

CONSIDERATO che gli aeromobili per cui si chiede l’equiparazione ad aeromobili di Stato sono adibiti ad un servizio di Stato di carattere non commerciale ed esclusivo;

VALUTATA la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della richiesta equiparazione ai sensi dell’articolo 746 del Codice della Navigazione, a far data dalla ricezione dell’istanza e ferma restando la possibilità di far cessare il riconoscimento nel caso in cui venga meno l’utilizzazione degli aeromobili per le finalità pubbliche sopra evidenziate;

DECRETA

Articolo 1

1. È riconosciuta, dal 27 dicembre 2022, l’equiparazione ad aeromobile di Stato ai sensi dell’articolo 746 del Codice della Navigazione agli aeromobili di cui alla seguente tabella:

COSTRUTTORE	Modello	Numero seriale	Identificativo D-FLIGHT
DJI	Mavic 2 Pro/MC	163CJ1DR0A76SC	ITA-8883101
DJI	Mavic 2 Advanced Enterprise /MC	4GCCK6QR0B0P73	ITA-4545836
DJI	Mavic Mini 3 pro/ MC	1581F4XFC2288007EJBJ	ITA-2167164

2. L'equiparazione di cui al comma 1 è riconosciuta limitatamente all'effettiva utilizzazione degli stessi aeromobili per il perseguimento delle finalità pubbliche della Polizia municipale di Pisa evidenziate in premessa.

Articolo 2

1. L'equiparazione di cui all'articolo 1 cessa di essere riconosciuta per quegli aeromobili per cui venga meno l'utilizzazione per le finalità pubbliche evidenziate in premessa e richiamate all'articolo 1, comma 2.

Il presente decreto è pubblicato nel sito web istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti www.mit.gov.it.

Roma,

Dott. Costantino FIORILLO